

**Allegato B)**

# **STATUTO dell'UNIONE "Le Terre della Marca Sènone"**

(Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli)

## **TITOLO I FINALITA' E ISTITUZIONE**

### **Art. 1**

#### *Finalità*

1. L'Unione concorre, con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

### **Art. 2**

#### *Istituzione dell'Unione*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, è costituita fra i Comuni di Arcevia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere Senigallia, Serra de' Conti, Trecastelli, l'Unione denominata "Le Terre della Marca Sènone" nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede legale ed amministrativa in Senigallia. La Giunta dell'Unione delibera la individuazione delle sedi operative. Gli organi possono riunirsi e gli uffici possono essere situati, anche in modo diverso, in base alle necessità operative, purchè nell'ambito del territorio dei Comuni aderenti all'Unione. Per esigenze particolari debitamente motivate le adunanze degli organi dell'Unione possono tenersi anche fuori dal territorio dell'Unione.

5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.
7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di Unione "Le Terre della Marca Sènone" e con lo stemma dell'Ente composto da un'immagine fotografica in bianco e nero che ritrae un paesaggio rurale con un albero e la sua ombra proiettata sul terreno quale richiamo all'animo generoso e gentile della sua gente. L'Unione è inoltre identificata da un Logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri che prende nome "Valentina" e "Nevo light", che può anche essere associato e combinato con lo stemma.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti.

### Art. 3

#### *Durata e scioglimento dell'Unione*

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato con effetti giuridici decorrenti dalla data della sua costituzione.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto, su proposta del Consiglio dell'Unione, con conformi deliberazioni di tutti i consigli comunali dei comuni aderenti, adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si stabiliscono:
  - a) la decorrenza dello scioglimento, che non potrà avere efficacia che a partire dal secondo anno successivo all'adozione delle deliberazioni consiliari di scioglimento;
  - b) le modalità del subentro dei comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
  - c) la destinazione delle risorse strumentali ed umane dell'Unione, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale.
- 3) A seguito della delibera di scioglimento, i comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

### Art. 4

#### *Adesione e Recesso*

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, di norma contermini,

deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai consigli comunali dei comuni già aderenti, su proposta del consiglio dell'Unione.

2. L'adesione ha in ogni caso effetto a partire dall'anno solare successivo a quello di approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Unione.
3. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il consiglio dell'Unione e gli altri consigli comunali prendono atto di tale deliberazione, assumendo gli atti conseguenti.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo anno successivo all'adozione della delibera di recesso con conseguente decadenza dei componenti che rappresentano l'ente che ha esercitato il recesso.
5. In caso di recesso di uno o più comuni aderenti, ogni comune che recede ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all'Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 4. Tali comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno adeguate rispetto all'ambito ridotto, per ciascun servizio o funzione, in base alla valutazione del consiglio dell'Unione.
6. Fatto salvo quanto stabilito al precedente art. 3 per il caso di scioglimento, il comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte del patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile.
7. Se valutato necessario o su richiesta di chi recede il consiglio dell'Unione delibera la nomina di un commissario liquidatore. La proposta di piano di liquidazione formulata dal commissario deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'Unione. Le spese del commissario sono poste a carico del comune che recede.

#### Art. 5

##### *Rapporti con i Comuni partecipanti*

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni.
2. L'Unione trasmette ai sindaci dei Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del documento unico di programmazione.

3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### Art. 6

##### *Statuto e Regolamenti*

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni ed i comportamenti dell'Unione.

2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Marche, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.

3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

#### Art. 7

##### *Materie e Funzioni dell'Unione*

1. L'unione è costituita per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi:

- funzioni proprie espressamente assegnate da disposizioni normative o previste dallo statuto o dai regolamenti dell'Unione; - funzioni e servizi conferiti dai comuni aderenti;

- funzioni e servizi conferiti da Unione Europea, stato, regione, provincia o altri enti, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento. A tal fine il territorio dell'Unione costituisce ambito ottimale per la gestione associata ai sensi del t.u. 267/2000 e delle leggi regionali in materia, fatte salve eventuali disposizioni di legge che stabiliscono diversamente. I comuni individuano le funzioni amministrative e i servizi che intendono conferire all'Unione. Possono essere conferite, anche parzialmente, le materie che appartengono alle aree di seguito riportate:

a) “*Servizi alla Persona e alla Comunità*” di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario compresa la funzione di accreditamento dei servizi socio-sanitari distrettuali, il sistema scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport.

b) “*Servizi di Polizia Amministrativa Locale*” fermo restando le

funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.

- c) *“Sviluppo economico ed attività Produttive”* che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
- d) *“Territorio ambiente ed Infrastrutture”* che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni ed edilizio urbano.
- e) *“Tributi e patrimonio”* che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali e del patrimonio.
- f) *“Servizi finanziari”* che comprende le materie attinenti la gestione economica, contabile, finanziaria e di bilancio.
- g) *“I servizi Demografici e la Statistica”*.
- h) *“La promozione delle Pari opportunità”*.
- i) *“La protezione civile”*.
- j) *Organizzazione, gestione e amministrazione del personale.*
- k) *Gestione e sviluppo dei sistemi informativi e telematici.*
- l) *Funzioni amministrative anche relative alla organizzazione e gestione amministrativa dell'Unione dei Comuni.*
- m) *Appalti - Centrale unica di committenza.*
- n) *Sportello unico attività produttive.*

2. L'Unione, per le materie ad essa conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:

- di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
- di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
- di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
- di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
- di controllo interno;
- di gestione finanziaria e contabile;
- di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari.

3. L'Unione con proprio provvedimento definisce le modalità

organizzative ritenute più appropriate per la gestione dei servizi e funzioni conferiti.

4. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.

5. Il conferimento all'Unione di funzioni, materie e servizi ulteriori dopo la costituzione dell'Unione sono efficaci con la approvazione da parte del Consiglio dell'Unione.

6. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti da almeno due Comuni che già vi aderiscono.

#### Art. 8

##### *Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione*

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione, può essere effettuato con le seguenti modalità:
  - trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
  - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione
2. il trasferimento si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte del Consiglio del Comune aderente che intende trasferire la funzione, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
  - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;
  - la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
  - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - l'eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell'Unione;
3. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, alla data stabilita dalla convenzione di cui al comma 1.
4. La revoca all'Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati, in accordo con l'Unione, provvedono a regolare gli eventuali profili successori. Si applica l'art. 4, commi 6 e 7.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI**

#### Art. 9 *Partecipazione*

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L'Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono, con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adequatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni, del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.
7. E' istituito un tavolo permanente di confronto di tutte le pubbliche istituzioni comunali o intercomunali, con particolare riferimento alle Associazioni di Comuni, del territorio appartenente alla Dimensione Territoriale Ottimale N. 7 della Regione Marche per la verifica e confronto in merito ad auspicabili politiche comuni da espletare sul territorio. L'organizzazione ed il funzionamento del citato tavolo permanente sono disciplinati da apposito regolamento della Unione, che potrà prevedere l'allargamento dei partecipanti ad ulteriori realtà comunali ed intercomunali non appartenenti alla Dimensione Territoriale Ottimale N. 7.



## Art. 10

### *Orientamento al servizio*

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla Costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

## Art. 11

### *Salvaguardia delle specificità territoriali*

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non sono in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.
3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio

## Art. 12

### *Pari opportunità ed imparzialità*

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

## Art. 13

### *Separazione delle funzioni*

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione

amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione di funzioni fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.

2. La struttura organizzativa dell'Unione si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

### **TITOLO III**

#### **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

##### Art. 14

##### *Regolamento di partecipazione*

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia propositivo, che consultivo, che abrogativo, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

##### Art. 15

##### *Referendum consultivo e abrogativo*

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno un terzo dei Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
  - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
  - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;

- d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
  - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari Generali dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente e da due componenti esterni nominati dal consiglio dell'Unione secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
  4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione purché abbiano partecipato al voto almeno il 50% degli aventi diritto.
  5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

#### Art. 16

##### *Iniziativa popolare*

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.
5. Il regolamento di cui al comma uno disciplina il procedimento.

#### Art. 17

##### *Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti*

1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione

essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione cura le pubblicazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e, comunque, assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:

- a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
  - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;
  - c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
  - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
  - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

#### Art.18

#### *Istituzione ed elezione del Difensore Civico*

1. L'Unione può avvalersi dell'ufficio del difensore civico, nelle forme e nei casi consentiti per legge, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività viene disciplinata da apposito regolamento.
2. Il difensore civico ha il compito di tutela e di garanzia nei confronti della pubblica amministrazione secondo i principi di legalità trasparenza efficienza efficacia ed equità. Spettano al difensore civico le iniziative di mediazione e di conciliazione dei conflitti con la finalità di rafforzare la tutela dei diritti delle persone e, in particolare, per la protezione delle categorie dei soggetti socialmente deboli.

### **TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO**

#### Art.19

#### *Organi di Governo*

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:
  - Il Consiglio
  - Il Presidente
  - La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell'Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. I componenti o titolari degli organi dell'Unione, durano in carica fino al

rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.

4. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

#### Art. 20

##### *Il Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 33 membri.
2. I Sindaci dei Comuni aderenti fanno parte di diritto del Consiglio ed uno di essi è eletto Presidente della Unione ai sensi dell'art. 27 del presente Statuto.
3. Gli altri 26 componenti sono eletti da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l'Unione, secondo il seguente schema:
  - Per il Comune di Senigallia 12 membri di cui 4 eletti dalle minoranze.
  - Per il Comune di Trecastelli 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
  - Per il Comune di Ostra 3 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
  - Per il Comune di Arcevia 2 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
  - Per il Comune di Serra de' Conti 2 membri di cui 1 eletto dalle minoranze
  - Per il comune di Ostra Vetere 2 membri, di cui 1 eletto dalle minoranze.
  - Per il comune di Barbara 2 membri, di cui 1 eletto dalle minoranze.
4. Nel caso in cui ai sensi di legge o del presente Statuto il numero dei Consiglieri dell'Unione dovesse modificarsi rispetto a quello sopra indicato, i consiglieri del Comune di Senigallia dovranno comunque costituire almeno il 40% dei consiglieri eletti ed i rapporti tra numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza saranno rideterminati per ciascun Comune partecipante. Ai lavori del Consiglio dell'Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, gli Assessori dei Comuni partecipanti.
5. La prima elezione dei consiglieri dell'Unione, avviene entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto.
6. L'elezione dei consiglieri dell'Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato a due componenti. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l'altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei

componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

7. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell'Unione entro quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti.
8. Per i comuni che non provvedono all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma precedente, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del consiglio dell'Unione i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifra individuale prevale il consigliere più anziano di età. Il presidente è tenuto a segnalare il caso al presidente della Giunta Regionale ed al Prefetto.
9. Ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### Art. 21

##### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell'Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica che rappresentino almeno tre dei Comuni partecipanti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, secondo il criterio della prevalenza dei voti favorevoli sui contrari, non computando gli astenuti, salvo diverse disposizioni del presente statuto.
3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d'urgenza da altri organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

#### Art. 22

### *Presidenza del Consiglio*

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli costituenti L'Unione. Il Consiglio, prima di ogni altro adempimento, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione segreta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri in carica. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta si procede con le medesime modalità e nella stessa seduta ad una seconda votazione. Nella seconda votazione per la elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nella seconda votazione e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito della seconda votazione due o più candidati interessati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti. Nel caso in cui per qualsiasi motivo la seduta venga sciolta prima dell'elezione del presidente o del vice presidente, nella seduta successiva il procedimento deve essere rinnovato sin dalla prima votazione.
2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati un numero di consigli comunali che esprimono almeno un terzo dei componenti del consiglio dell'Unione.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
  - convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
  - vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

### *Art. 23*

#### *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su

ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono presentare interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio.

#### Art. 24

##### *Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

#### Art. 25

##### *Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il



funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.

2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei componenti, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza.

#### Art. 26

##### *Regolamento per il funzionamento del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

#### Art. 27

##### *Il Presidente dell'Unione*

1. Il consiglio dell'Unione, subito dopo la elezione del presidente del consiglio, elegge il presidente dell'Unione a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, tra i sindaci in carica dei Comuni che fanno parte dell'Unione. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum richiesto per due votazioni consecutive si procede al ballottaggio tra i due più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti o, in caso di parità, il più anziano di età. Nel caso di scioglimento della seduta prima della nomina del presidente il procedimento nella successiva seduta dovrà essere rinnovato sin dalla prima votazione.
2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del mandato di sindaco.
3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell'Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

#### Art.28

##### *Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso

esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. In Particolare il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
- d) provvede alla nomina e alla revoca del segretario generale.
- e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

Art. 29

*Vicepresidente*

1. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell'Unione.
2. il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 28.

Art. 30

*Composizione della Giunta*

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. La Giunta elegge a scrutinio palese il Vicepresidente nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente.
3. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

Art. 31

*Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di

governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale e per i Dirigenti. In particolare provvede:

- a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
  - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
  - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
  - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
  - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti della Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.

#### Art. 32

##### *Cessazione dalla carica di assessore*

1. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto si siano determinate le condizioni per la sostituzione.

#### Art. 33

##### *Direttivo di Area*

1. E' istituito il Direttivo di Area per ciascuna delle aree di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, costituito dagli assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie di cui si occupa l'Area dei servizi, dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite all'Area dei Servizi stessa, che lo presiede, dal responsabile dell'ufficio centrale di direzione o suo delegato e dal responsabile di area o suo delegato.
2. E' istituito l'ufficio centrale di direzione la cui organizzazione è disciplinata dal regolamento uffici e servizi.
3. L'ufficio centrale di direzione costituisce una autonoma area di servizio ed è l'organismo a supporto della Giunta e del Presidente per sviluppare proposte di indirizzo ed organizzare con la assunzione dei relativi provvedimenti gestionali secondo la disciplina del regolamento organizzazione uffici e servizi la loro attuazione relativamente alle materie attribuite a ciascuna Area di Servizi dell'Unione. La Giunta può anche

demandare all'ufficio centrale fasi istruttorie e preparatorie di atti che prevedono il coinvolgimento o l'attivazione di organismi collegiali con altri Enti o altri soggetti.

4. Il Direttivo di Area è l'organismo dove vengono valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi e per i quali l'Unione è chiamata a formulare risposte. Le proposte sono trasmesse alla presidenza tramite l'ufficio centrale di direzione per la programmazione delle attività. La presidenza per il tramite dell'ufficio centrale di direzione assicura la programmazione unitaria dell'Unione.

#### Art. 34

##### *Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione*

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, alle aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli amministratori dell'Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.

## **TITOLO V SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

#### Art. 35

##### *Il Sistema dei Controlli Interni*

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ad accrescere la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro.
3. Il sistema dei controlli interni è disciplinato da apposito regolamento.

#### Art. 36

##### *Organo di Revisione Economico-Finanziaria*

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Organo di Revisione Economico-Finanziaria nominato dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.

2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità dell'Organo di Revisione sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

Art. 37

*Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità  
(Carte dei Servizi)*

1. L'Unione assume impegni di qualità nei confronti dei propri utenti adottando le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L'Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con modalità gestionali che promuovono il miglioramento della loro qualità.
3. L'Unione si dota di un sistema di Controllo della Qualità con lo scopo di monitorare la soddisfazione degli utenti e predisporre le azioni di adeguamento della qualità dei servizi erogati in relazione alle esigenze dei territori e della comunità di riferimento.

Art. 38

*La valutazione dell'azione e dei risultati dei Responsabili di funzioni  
dirigenziali rispetto agli obiettivi loro assegnati (Organismo di  
valutazione)*

1. L'Unione Istituisce un organismo di Valutazione, quale organo di valutazione dei risultati conseguiti dai Responsabili di funzioni dirigenziali sia relativi al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati che relativi al loro comportamento organizzativo, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento.
2. L'organismo di Valutazione, per effettuare le proprie attività di valutazione, si avvale delle rendicontazioni relative all'attuazione dei programmi e dei piani d'azione che l'Ente predispone periodicamente in corso d'esercizio, di ogni rendicontazione prodotta dal Controllo di Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento organizzativo dei Responsabili di funzioni dirigenziali.

**TITOLO VI**  
**FUNZIONI DI GESTIONE**

Art. 39

*Organizzazione*

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di

servizio, di efficienza e di economicità.

2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione delle funzioni e/o servizi conferiti e del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in conformità a quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del Personale si basa su principi di responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza ed economicità.

#### Art. 40

##### *Regolamento degli Uffici e dei Servizi*

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, nell'ambito della autonoma organizzazione dell'Unione, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, in Aree, Servizi ed Uffici e le relative funzioni, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.
2. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### Art. 41

##### *Personale*

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una propria organizzazione amministrativa.
2. L'Unione si avvale di personale proprio, trasferito, comandato o incaricato per assicurare il pieno e corretto espletamento delle funzioni e attività proprie o affidategli.
3. L'Unione approva un proprio regolamento per la organizzazione degli uffici e dei servizi.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.
6. Nel caso di scioglimento dell'Unione, di recesso di uno dei comuni aderenti

o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale trasferito all'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

#### Art.42

##### *Segretario Generale*

1. L'Unione ha un Segretario generale scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi dell'ente rispetto alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.
3. Il Segretario generale svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento degli enti locali per il Segretario comunale.
4. Al Segretario Generale possono essere affidati altri incarichi e funzioni dal Presidente dell'Unione.
5. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni di Vicesegretario Generale vicario un titolare di funzioni dirigenziali scelto dal Presidente dell'Unione.

#### Art. 43

##### *Titolari di funzioni dirigenziali*

1. I titolari di funzioni dirigenziali sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione approvati dal responsabile dell'ufficio centrale di direzione.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Responsabile.
3. L'Unione, nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi può stipulare contratti a tempo determinato per l'affidamento di funzioni dirigenziali o di quelle di alta specializzazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di accesso alle corrispondenti qualifiche.
4. I responsabili di funzioni dirigenziali sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono.

#### Art. 44

##### *Servizi pubblici locali*

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto dell'art. 3 del presente Statuto

## **TITOLO VII**

### **FINANZE E CONTABILITA'**

#### Art. 45

##### *Finanze dell'Unione*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.

#### Art. 46

##### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l'anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. Il bilancio previsionale è corredato dal documento unico di programmazione e dal bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.



3. Ogni anno, prima della approvazione del bilancio di previsione negli enti aderenti, la Giunta dell'Unione definisce in sede di approvazione dello schema di bilancio la quota di compartecipazione ai costi dell'Unione a carico di ciascun comune.
4. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti, in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite dalle singole convenzioni o dalla Giunta.
5. L'Unione adotta principi di controllo di gestione al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

#### Art. 47

##### *Ordinamento Contabile*

1. L'ordinamento contabile dell'Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

#### Art. 48

##### *Affidamento del servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.
2. Fino all'espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell'Unione può essere affidato al tesoriere di uno dei Comuni che fanno parte dell'Unione alle condizioni del relativo contratto o migliorative.

### **TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 49

##### *Efficacia dello Statuto*

1. La costituzione dell'Unione che decorre dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta per le materie ad essa assegnate la cessazione contestuale delle forme associative eventualmente preesistenti, fatti salvi gli adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all'Unione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.

Art. 50

*Atti regolamentari*

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, se ed in quanto compatibili, i regolamenti in vigore presso il Comune di Senigallia.

Art. 51

*Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l'inefficacia delle normative comunali nella materia trasferita, qualora l'Unione abbia adottato proprie normative regolamentari al riguardo. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l'Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all'atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Art. 52

*Norma finale*

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali, in quanto compatibili.